



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 13 maggio 2020*

---

### AGENDA DEI LAVORI DEL 19 E DEL 20 MAGGIO 2020\*

1. La Cassazione dubita della legittimità costituzionale della sanzione della “retrocessione” prevista per i ferrotranvieri.
2. Reddito di cittadinanza: dubbi del Gip di Palermo sulla sospensione, in caso di misura cautelare personale, estesa a qualunque tipo di reato.
3. Intercettazioni indirette di un parlamentare: la Corte decide sull’ammissibilità del conflitto Ferri-Pg della Cassazione.
4. Multa quadruplicata per il furto monoaggravato: il Tribunale di Siracusa censura l’aumento del minimo edittale rispetto alla sanzione meno elevata prevista per il furto pluriaggravato.

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 19 e 20 maggio e nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell’Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 13 maggio 2020

\*A seguito del Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sullo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, il comunicato stampa “Agenda dei lavori” torna ad essere inviato con la consueta periodicità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell' 11 maggio 2020

## UDIENZA PUBBLICA 20 MAGGIO 2020

### **AUTOFERROTRANVIERI - SANZIONE DISCIPLINARE DELLA RETROCESSIONE**

*Lavoro - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione - Disciplina del rapporto di lavoro - Sanzioni disciplinari - Previsione della sanzione disciplinare della retrocessione di qualifica.*

**(R.O. 187/2019)**

La Corte di cassazione solleva, in riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 37, limitatamente alla «punizione» della «retrocessione», 44 e 55, secondo comma, limitatamente all'ipotesi della retrocessione, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

Le norme censurate prevedono la sanzione disciplinare della retrocessione dei gradi di servizio per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione. Alla retrocessione, prevista dal censurato articolo 37 nell'elenco delle "punizioni" che si possono infliggere agli agenti, ricorda la Corte rimettente, va sempre aggiunta, a norma del censurato articolo 44, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio, salvo che sia chiesta e concessa la reintegrazione dopo trascorso almeno un anno dall'applicazione della sanzione. Il giudice rimettente denuncia il carattere anacronistico e mortificante della retrocessione, divenuta incompatibile con i principi costituzionali fondamentali evocati. Sarebbe, anzitutto, irragionevole, afferma il giudice di legittimità, che gli autoferrotranvieri, con provvedimento disciplinare, possano essere privati della capacità lavorativa raggiunta e retrocessi, per una durata indeterminata, a una qualifica inferiore. La sanzione, la quale, ricorda il giudice rimettente, deriva dall'originario inquadramento militare degli autoferrotranvieri, non trova riscontro nei trattamenti disciplinari riservati ad altri dipendenti civili, anche di categorie analoghe, quali i ferrovieri. Il rimettente evidenzia, in particolare, l'aspetto retrico etico-sociale che connoterebbe la retrocessione e che la porrebbe in contrasto con la garanzia dei diritti inviolabili della persona e con i principi a tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori. La sanzione disciplinare della retrocessione, inoltre, a causa della sua indeterminatezza temporale, inciderebbe, denuncia il rimettente, negativamente sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

#### **Norma censurata**

**R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.**

**Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.**

-----



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### **Allegato A - Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.**

#### **TITOLO VI - Disposizioni disciplinari.**

##### **Art. 37.**

Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

- 1° la censura, che è una riprensione per iscritto;
- 2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;
- 3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- 4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- 5° la retrocessione;
- 6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive.

##### **Art. 44.**

Si incorre nella retrocessione:

- 1° per falso deposito o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;
- 2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;
- 3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;
- 4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;
- 5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattasi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

##### **Art. 55.**

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti può essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## CAMERA DI CONSIGLIO 20 MAGGIO 2020

### **REDDITO DI CITTADINANZA – SOSPENSIONE CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE O ALLA CONDANNA NON DEFINITIVA PER ALCUNI DELITTI**

*Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti del beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019.*

**(R.O. 203/2019)**

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, della medesimo decreto-legge così come convertito. Secondo il giudice rimettente dall'uso della congiunzione «nonché» per collegare i due periodi della disposizione discenderebbe, seguendo un'interpretazione letterale, la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza nei confronti del richiedente o del beneficiario destinatario di una misura cautelare personale di qualsiasi tipo e per qualsiasi reato che ne consenta l'applicazione, oppure nel caso di sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge, così come convertito (e, cioè, quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 e quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo). Secondo il rimettente, alla luce di siffatta interpretazione, l'applicazione della disposizione condurrebbe a risultati irragionevoli e paradossali e, pertanto, sarebbe illegittima per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Il rimettente, innanzi tutto, segnala che ai fini dell'applicazione della misura cautelare viene richiesto un grado di prova ("gravi indizi di colpevolezza") inferiore rispetto a quello necessario – ai sensi dell'articolo 533 del codice di procedura penale – per la pronuncia di una sentenza di colpevolezza e, successivamente, riporta, a ulteriore supporto della ritenuta irragionevolezza e disparità di trattamento, il confronto tra la situazione di un soggetto sottoposto a misura cautelare personale in relazione a un reato non rientrante tra quelli indicati, che subirebbe, nonostante non ancora giudicato, la sospensione del beneficio, e quella di un soggetto condannato con sentenza non definitiva per il medesimo reato che, invece, non subirebbe la sospensione. Sempre a riprova della denunciata irragionevolezza il rimettente, richiamandosi alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, ipotizza il caso di un soggetto, sottoposto a misura cautelare personale in relazione a un reato diverso da quelli indicati che, durante l'applicazione della misura cautelare, subirebbe la sospensione del beneficio mentre tale sospensione verrebbe a cessare nel caso di condanna per il medesimo reato per il quale era stato sottoposto alla misura cautelare. A parere del rimettente l'irragionevolezza della disposizione potrebbe essere superata omogeneizzando le due fattispecie attraverso l'estensione, anche ai soggetti sottoposti a misure cautelari, del riferimento ai delitti indicati dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge così come



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

convertito.

**Norma censurata**

**D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (1).**

**Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.**

-----  
(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n. 26.  
-----

**Art. 7-ter. Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale.**

1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.

(omissis)

---

**CAMERA DI CONSIGLIO 20 MAGGIO 2020**

**INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONE DI UN PARLAMENTARE -  
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

*Parlamento - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari – Intercettazione di conversazione a cui ha preso parte l'onorevole Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Assenza dell'autorizzazione della Camera di appartenenza - Esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sulla base di tali intercettazioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Cosimo Maria Ferri nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.*

**(Reg. Confl. poteri 5/2019 – fase di ammissibilità)**

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Cosimo Maria Ferri, magistrato collocato fuori ruolo, in quanto in aspettativa per mandato parlamentare, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 67 e 68, terzo comma, della Costituzione nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la lesione delle sue prerogative costituzionali quale singolo parlamentare per essere stato illegittimamente sottoposto, in via indiretta, a intercettazione di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati, richiesta dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché per essere stato sottoposto, sulla base di tali intercettazioni, all'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

### **Atti all'origine del conflitto**

Intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia con atto del 9 maggio 2019, n. 175.

Azione disciplinare del Procuratore Generale della Corte di cassazione del 5 luglio 2019, n. 17567/92/19D.

---

## **CAMERA DI CONSIGLIO 20 MAGGIO 2020**

### **REATO DI FURTO MONOAGGRAVATO – INNALZAMENTO DEL MINIMO EDITTALE DELLA MULTA**

*Reati e pene - Reato di furto monoaggravato - Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena minima edittale della multa in 927 euro.*

#### **(R.O. 208/2019)**

Il Tribunale di Siracusa solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 625, primo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui - in relazione al reato di furto aggravato da una sola circostanza - stabilisce il minimo edittale della multa in 927 euro.

A seguito della modifica legislativa introdotta con l'articolo 1, comma 7, della legge n. 103 del 2017, ricorda il giudice rimettente, il reato di furto monoaggravato, per il quale procede, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro. L'intervento legislativo, fa presente il rimettente, ha elevato significativamente il minimo edittale della multa previsto per il reato in questione rispetto a quello previsto per il delitto di furto pluriaggravato di cui all'articolo 625, secondo comma, del codice penale, stabilito in 206 euro. Prima della novella legislativa, ricorda il rimettente, il minimo edittale della multa per il furto monoaggravato era invece pari a 103 euro, ossia la metà del minimo della multa prevista per il furto pluriaggravato. Il rimettente denuncia, quindi, l'evidente disparità di trattamento che, a suo avviso, si è venuta a determinare, in quanto per un reato meno grave il legislatore avrebbe previsto un trattamento sanzionatorio più oneroso rispetto a quello stabilito per un reato oggettivamente più grave. Il nuovo assetto normativo non sarebbe, inoltre, idoneo a svolgere una funzione rieducativa, non essendo adeguato, a suo parere, all'effettiva responsabilità penale dell'autore del delitto in questione. Il giudice rimettente conclude ritenendo che sarebbe conforme a Costituzione ripristinare il previgente minimo edittale della multa.

#### **Norma censurata**

##### **CODICE PENALE**

##### **Art. 625. Circostanze aggravanti.**

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:

[1. se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione [c.p. 70, n. 1]; ]

2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4. se il fatto è commesso con destrezza;



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio ;
  6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
  7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
  - 7-bis. se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
  8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
  - 8-bis. se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
  - 8-ter. se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
- Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.
-